



## PROVINCIA DI CASERTA

### DIPARTIMENTO AREA TERRITORIO ED INNOVAZIONE

Settore: VIABILITA' E TRASPORTI

Servizio: Governo del Territorio e Servizi ai Comuni- PCTP, PUC, PUA ecc.

**Determinazione n. 1032 del 14/07/2023**

**OGGETTO: "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO" N.5  
DEL 04/08/11, ART.3.**

**COMUNE DI MADDALONI - PIANO URBANISTICO COMUNALE.**

#### **PREMESSO CHE:**

- L'art. 3 del *"Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio"* n.5 del 04/08/11, pubblicato sul B.U.R. n.53 del 08/08/11, stabilisce:
  - al comma 1°, tra l'altro, che: "... *L'amministrazione procedente accerta, prima dell'adozione del piano, la conformità alle leggi e regolamenti e agli eventuali strumenti urbanistici e territoriali sovra ordinati e di settore. ....*";
  - al comma 4°, tra l'altro, che: "... *Per il piano urbanistico comunale (PUC) e le relative varianti e per i piani di settore a livello comunale e relative varianti, l'amministrazione provinciale, al fine di coordinare l'attività pianificatoria nel proprio territorio di competenza, dichiara, entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano completo di tutti gli elaborati, la coerenza alle strategie a scala sovra comunale individuate dall'amministrazione provinciale anche in riferimento al proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente. ....*";
  - al comma 5°, tra l'altro, che: *"Il piano adottato, acquisiti i pareri obbligatori ed il parere di cui al comma 7 dell'art.2, è trasmesso al competente organo consiliare che lo approva, tenendo conto di eventuali osservazioni accoglibili, comprese quelle dell'amministrazione provinciale ...".*
- La Provincia di Caserta, con note prot. n.0015485 del 06/02/13 e prot. n.0032743 del 15/03/13, inviate a tutte le Amministrazioni Comunali, ha richiamato all'attenzione delle Medesime il contenuto e l'obbligatorio formale adempimento di cui al predetto comma 1° art.3 del Regolamento n.5/2011.
- Il PTCP della Provincia di Caserta approvato, ai sensi del comma 7° art.20 L. R. n. 16/04, con deliberazione di Consiglio Provinciale n.26 del 26/04/12, ai sensi del successivo comma 14°, è entrato in vigore ed ha acquistato efficacia a tempo indeterminato a far data dal 24/07/12.
- Il Comune di Maddaloni con nota n.3326 del 17/01/2023, ed acquisita al prot.n°3580 del 18/01/2023, ha trasmesso, in formato cartaceo, il PUC adottato, ai sensi del Regolamento n. 5/2011, art.3 comma 1°, dalla Giunta Comunale con deliberazione n.19 del 27/01/2022;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n.113 del 14/06/2022 sono stati assunti i provvedimenti relativi alle osservazioni al PUC.
- Con delibera di G.C. n.267 del 15/12/2022 vi è stata la presa d'atto dell'adeguamento degli elaborati del PUC per recepimento delle osservazioni.
- Con note di questo Servizio Governo del Territorio, inviate via pec, prot. n.11033 del 13/02/2023, e prot. n.14918 del 28/02/2022, sono state richieste al Comune di Maddaloni le integrazioni ivi riportate;

- Il Comune di Maddaloni ha integrato quanto richiesto con la nota pervenuta in data 30/03/2023, prot. n.22296. Negli atti integrativi, vi è la dichiarazione sia ai sensi del comma 1, dell'art.3 del Regolamento n°5/2011: *“che il P.U.C. è conforme alle leggi e regolamenti vigenti in materia nonché agli strumenti urbanistici territoriali sovra ordinati e di settore”*, sia della conformità delle procedure amministrative a quanto disposto dal Regolamento n.5/2011, in particolare art.7;

**CONSTATATO CHE:**

- nella nota n.3326 del 17/01/2023, ed acquisita al prot.n°3580 del 18/01/2023 e successiva del Comune di Maddaloni, sono elencati i documenti amministrativi e tecnici trasmessi in formato cartaceo dai quali si evince, tra l'altro, quanto segue:
- il PUC di Maddaloni è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 27/01/2022, la Giunta Comunale, con deliberazioni n.113 del 14/06/2022 e n.267 del 15/12/2022 ha assunto i provvedimenti relativi alle osservazioni al PUC.
- gli elaborati grafici e descrittivi del PUC trasmessi con nota n.3326 del 17/01/2023, ed acquisita al prot.n°3580 del 18/01/2023, in formato cartaceo e riportano la seguente dicitura: *“PUC adottato con delibera della Giunta Comunale n°19 del 27/01/2022, aggiornato a seguito delle osservazioni accolte con delibera di Giunta Comunale n°113 del 14/06/2022”*;

**RITENUTO CHE:**

- Nella relazione strutturale - programmatica elaborato A/B1 paragrafo IX.2 “Dimensionamento della proposta di PUC”, si valuta la necessità residenziale (carico urbanistico) di 2419 alloggi al 2018, in linea con quanto indicato dall'art.66 comma 1 delle NTA del PTCP. A detto carico urbanistico va detratto il costruito dal 2008, che la stessa relazione quantizza in (776+267 = 1043) alloggi costruiti. Pertanto, resta vincolante la totalità dei nuovi alloggi pari a 1376 unità come riportato a pag.184 della relazione del PUC; ai predetti 1376 nuovi alloggi, vanno sottratti gli eventuali alloggi abusivi legittimati con le varie normative succedutisi (L.47/85; L.724/94 e L.326/2003), oltre a quelli relativi alle concessioni in sanatoria, al recupero abitativo dei sottotetti e gli alloggi derivanti dal Social Housing.
- Nella relazione strutturale - programmatica elaborato A/B1 paragrafo VII.3 “Abusivismo” per quanto attiene l'abusivismo, si analizza il fenomeno sia in riferimento ai tre provvedimenti di condono edilizio con le leggi n°47/85, n°724/94, n°326/03, per un totale di domande presentate pari a 3.465, e di condoni rilasciati al 30/09/2021 pari a 2474; sia in riferimento alle richieste in sanatoria presentate, i cui dati sono riferite al 16/12/2009. Benché riportato analiticamente e quantizzato nel numero di alloggi autorizzati e non autorizzati, questo dato deve essere anche localizzato e devono essere individuate ed elencate sia le opere sanabili che quelle non sanabili. L'area di sedime delle costruzioni abusive che devono essere abbattute resta inedificata, e ogni nuova destinazione dovrà essere regolamentata con apposita e specifica variante. Ciò consentirà di verificare effettivamente il dimensionamento del PUC (di cui al punto 1) rispetto agli alloggi previsti dal PTCP per tale Piano. Pertanto, in sede di eventuale approvazione del PUC, il Consiglio Comunale resta l'unico ed esclusivo responsabile ad ogni effetto giuridico, nel ratificare la quantità dei predetti alloggi abusivi effettivamente dichiarati dall'ufficio tecnico del Comune, ai sensi dell'art.65 delle NTA del PTCP, e la quantizzazione degli standards urbanistici necessari di cui al successivo punto 4).
- Il PUC deve pervenire in Consiglio Comunale corredata con una specifica tabella riportante il numero massimo di alloggi realizzabili in ciascuna zona edificabile;
- Nella relazione strutturale - programmatica elaborato A/B1 paragrafo IX.6 “Le attrezzature e i servizi, il fabbisogno di aree per attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico”, per quanto attiene al fabbisogno degli standard urbanistici, si evince una carenza di standard su tutto il territorio comunale, tale carenza andrebbe colmata attraverso una dotazione minima inderogabile fissata dal D.M. n.1444/68, pertanto, resta vincolante la quantità riportata da pag.208, restando il Comune unico ed esclusivo responsabile circa la loro effettiva quantità;
- Art.35 delle NTA del PUC “direttive e prescrizioni per il rischio sismico”, va rispettato integralmente quanto riportato all'art.11 delle NTA del PTCP;
- Art.36 delle NTA del PUC “direttive e prescrizioni per le aree a rischio da frana”, va rispettato integralmente quanto riportato all'art.9 delle NTA del PTCP;

- 7) Art.44 delle NTA del PUC "siti archeologici", per quanto attiene al territorio con valenza archeologica vanno rispettati pedissequamente il Capo VI ,Titolo II, "elementi antropici del paesaggio" dall'art.25 all'art.33 delle NTA del PTCP;
- 8) Art.51-52-53 delle NTA del PUC "ambito del territorio rurale e aperto", come già precisato al punto 21) della presente determina;
- 9) Art.58 delle NTA del PUC "ambito di recupero dell'edilizia abusiva", si rinvia al punto 2) della presente determina;
- 10) Art.65 delle NTA del PUC "distanze e distacchi" per quanto attiene le distanze tra i fabbricati, va rispettato pedissequamente l'art. 9 del DM n°1444/68;
- 11) Art.72 e 73 delle NTA del PUC "zona A - Storica centrale e manufatti di pregio anche isolati"; premesso che le norme di attuazione dei PUC relative al centro storico (zona A) devono contenere quanto riportato nell'art.46 del PTCP, nell'elaborato grafico B2.1 del PUC si rileva una modifica della perimetrazione del centro storico (zona A), rispetto alla TAV C1.1.9 del PTCP, senza specificare se tale modifica sia stata effettuata ai sensi dell'art.3 comma 4, delle predette NTA del PTCP, da dimostrare e da documentare puntualmente. Per quanto attiene l'utilizzo dei sottotetti ai fini abitativi, essi partecipano al dimensionamento del PUC, come già precisato al punto 1) della presente determina; a pag.58, del medesimo art.73 si riporta testualmente: *"le attività esistenti non compatibili con la residenza vanno progressivamente delocalizzate nelle zone produttive previste dal PUC. In alternativa i diritti edificatori relativi alla dismissione possono essere utilizzati in quota parte dalle zone F8 come previsto agli artt.108 e 173"*. Fermo restando la correttezza della delocalizzazione nelle zone produttive delle attività esistenti, non risulta corretto il trasferimento di volumetria e quindi di diritti edificatori in altre zone omogenee, d'altronde, tale volumetria andrebbe detratta dal carico urbanistico di cui al punto 1) della presente determina; in riferimento all'area di sedime risultata liberata dall'eventuale abbattimento di tali manufatti, potrebbe essere rivalutata attraverso la destinazione di aree standard, deficitaria in tale zona A.
- 12) Art.73 delle NTA del PUC pag.60, "norme valide per l'intera zona A" si riporta testualmente: "ai sensi dell'art.91 delle NTA del PTCP: per i piani di recupero o attuativi ecc."; si precisa che l'art.91 delle NTA del PTCP risulta inesistente così come l'intero enunciato, che quindi va cassato; pag.61, dal periodo "fermo restando quanto previsto all'art.73, primo periodo e fino all'approvazione...." va rispettato pedissequamente l'art.46 delle NTA del PTCP, in particolare comma 8;
- 13) Art.74 delle NTA del PUC "compensazione per interventi di rigenerazione urbana" pag.65, in riferimento al trasferimento di volumetrie nella zona C2 in forma di "premialità" agli aventi titolo per aver provveduto a loro spese agli interventi di restauro e risanamento conservativo dei propri immobili; il trasferimento di tale volumetria andrebbe detratta dal carico urbanistico di cui al punto 1) della presente determina. Per il ricorso alla monetizzazione da rispettare quanto già riportato al punto 15) della presente determina;
- 14) Art.75-76-77-78 delle NTA del PUC "zona B1-B2-B3 di completamento in aree urbane di elevata densità edilizia" Fermo restando che qualora nelle suddette zone vengono consentite attività commerciali e direzionali, devono essere contemplati i relativi standard di cui all'art. 5 del DM n°1444/68. Nelle zone omogenee B delle NTA del PUC, si evince che negli interventi di ristrutturazione edilizia viene utilizzato per incrementi volumetrici un indice di fabbricabilità pari a quello consentito per gli interventi di nuova edificazione (aree libere). Si segnala che tale incremento volumetrico va applicato solo per gli interventi di nuova edificazione. In merito vedi sentenza n°5419/2017 del 22/11/2017 del Consiglio di Stato sezione IV;
- 15) Art.79 delle NTA del PUC "ulteriori prescrizioni e uso delle superfici fondiarie scoperte nelle zone B di completamento", nell'eventuale attuazione della riqualificazione urbanistica ed edilizia mediante PUA, o nel caso di adeguamento della dotazione di attrezzature pubbliche mediante apposite aree e/o di edifici dismessi, devono essere contemplati i relativi standard di cui all'art.3 e 4 del DM n°1444/68, evitando di privilegiare il ricorso alla monetizzazione, di contro favorendo il reperimento di aree destinate a standard pubblici, al fine di sopperire alla carenza di standard, la stessa deve essere ammessa solo se si dimostra l'impossibilità del reperimento di aree idonee, ai sensi del DM n.1444/68. Qualora nelle suddette zone vengono

- consentiti esercizi di vicinato e/o pubblici esercizi, devono essere contemplati i relativi standard di cui all'art. 5 del DM n°1444/68.
- 16) paragrafo "carenze standards", pag.69 delle NTA del PUC, da rispettare quanto già riportato al precedente punto 4) della presente determina;
- 17) Art.80-81-82 delle NTA del PUC zona C-C1-C2 nelle suddette zone devono essere contemplati i relativi standard di cui all'art. 3 e 4 del DM n°1444/68.
- 18) Art.81 delle NTA del PUC "Edilizia Sociale", Il Comune di Maddaloni è parte dell'ambito insediativo di Caserta ove è previsto che almeno il 30% del dimensionamento complessivo sia riservato all'edilizia sociale. Pertanto, la quantità di detti alloggi di Social Housing, desumibili dal punto 1) della presente determina è tale che essi vanno distribuiti in tutte le zone di espansione del PUC, così come previsto dalle NTA del PTCP;
- 19) Art.82 delle NTA del PUC "zona C2 – di trasferimento dei diritti edificatori", da rispettare quanto già riportato al precedente punto 13) della presente determina;
- 20) Art.83 delle NTA del PUC, "zona dei Piani Attuativi vigenti", nella suddetta zona devono essere contemplati i relativi standard di cui all'art. 3 e 4 del DM n°1444/68;
- 21) Art.84 delle NTA del PUC, "zona Pu periurbana – aggregati edilizi", tale zona ricade nell'ambito di territorio rurale e aperto, complementare alla città, regolamentata dall'art.44 delle NTA e dalla relativa TAV. C1.1.8 del PTCP, il quale prescrive che va evitata la saldatura dei preesistenti centri e nuclei edificati. Si evince, inoltre, in tale zona la presenza di aree negative; il Comune deve dimostrare il rispetto degli art.77 e 78, la modifica di categorie dei territori negati con potenzialità ambientale a potenzialità insediativa e viceversa, deve essere adeguatamente dimostrata e motivata in conformità all'art.76 comma 4° delle NTA del PTCP;
- 22) Art.88-89-90-91 delle NTA del PUC, zone D1-D2, Ai sensi dell'art. 67 delle NTA del PTCP, la necessità di nuove zone produttive vanno previste con le modalità ivi contenute, in particolare devono essere motivate con dati numerici e richieste effettive, pertanto, in caso contrario vanno riclassificate come agricole. Nelle eventuali zone D di nuovo impianto il rilascio di autorizzazioni deve avvenire tramite PUA piani urbanistici attuativi, ai sensi della Legge Regionale n.16/2004 e ss.mm.ii., al fine di armonizzare l'urbanizzazione dell'intero comparto o parte di esso. Per le suddette aree, nel caso in cui si intende consentire l'insediamento di attività commerciali e direzionali, deve essere rigorosamente rispettato il comma 2 dell'art.5 DM n.1444/68. Si riporta testualmente la seguente dicitura: *"le zone attualmente agricole vincolate per gli insediamenti industriali conservano a tutti gli effetti i caratteri della zona agricola fino alla realizzazione degli eventuali interventi diretti o alla installazione degli impianti. Nelle more dell'approvazione del PUA/PIP l'area ha destinazione agricola"*; essa va cassata in quanto in contrasto con la disciplina fiscale, giusta Ordinanza 04 Maggio 2018, n°10693 della Corte di Cassazione;
- 23) Art.92-93-94-95 delle NTA del PUC "zone E1-E2-E3", va rispettato integralmente quanto riportato nel titolo IV Capo I con particolare riferimento dall'art.36 all'art. 44 delle NTA del PTCP, e gli indici fondiari del D.M. n.1444/68. Fermo restando che la realizzazione di nuove costruzioni si attua a mezzo di uno specifico Piano di Sviluppo Aziendale (PSA), va segnalato che non è ammissibile un'unità minima di intervento di 5000,00 mq, la quale dovrà avere un'estensione non inferiore a 10.000,00 mq;
- 24) Art.98 delle NTA del PUC "iniziativa agrituristiche" va rispettato quanto riportato al comma 8 dell'art.38 delle NTA del PTCP, in riferimento agli annessi relativi alle attività agricole, che siano consentiti un numero di massimo di 20 posti letto per esercizio;
- 25) Art.101 delle NTA del PUC, zona F1 "Cimitero". Si riporta testualmente: *"il PUC individua l'area cimiteriale con la relativa fascia di rispetto. Il Piano cimiteriale precisa la delimitazione dell'area cimiteriale, nel rispetto dei vincoli e delle tutele ambientali, paesaggistiche e storico-culturali"*. Si precisa che è necessario riportare all'interno delle N.T.A. del P.U.C., la distanza di 200 mt quale fascia di rispetto, in ragione delle vigenti norme nazionali di polizia mortuaria, la quale deve consentire l'ampliamento cimiteriale fino alla metà di detta fascia, (e non la riduzione di detta fascia), rimanendo, quindi, inedificabile la restante parte; in merito vedi sentenza Consiglio di Stato n°949/2016;
- 26) Art.113 delle NTA del PUC, zona F13 "parco a tema del divertimento – ludico-didattico", nella suddetta zona devono essere contemplati i relativi standard di cui all'art. 3 e 4 del DM

- n°1444/68, si riporta testualmente la seguente dicitura: "Nelle more dell'approvazione del PUA l'area ha destinazione agricola"; essa va cassata in quanto in contrasto con la disciplina fiscale, giusta Ordinanza 04 Maggio 2018, n°10693 della Corte di Cassazione;
- 27) Art.132 delle NTA del PUC, Progetto Obiettivo P.O.6, "Parco di Monte San Michele – Recupero e Restauro delle torri e del castello", ultimo capoverso; esso va cassato in quanto non sono previste aree edificabili, di conseguenza, alcun ampliamento di volumetrie.
- 28) Art.134 delle NTA del PUC, zona G1 "attrezzature e attività per il tempo libero e lo sport" nell'eventuale redazione di PUA nella suddetta zona devono essere contemplati i relativi standard di cui all'art. 3 e 4 del DM n°1444/68;
- 29) Art.137 "zona G4: accoglienza – turistico - ricettiva" e art.141 "zona G8: attrezzature e attività del terziario e del terziario avanzato- accoglienza- pubblici esercizi-impianti sportivi", per quanto attiene, nella suddetta zone,circa i volumi relativi all'edificazione di abitazioni per il titolare o per il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti ecc. deve rientrare nella misura dei 400 mc per singolo lotto;
- 30) Art.139 zona G6 "parco agricolo scientifico e ludico - didattico" in riferimento all'attuazione degli interventi per la realizzazione del comparto edificatorio disciplinata in conformità dell'art.34 della L.R. N°16/2004, si evince che l'art.34 della medesima legge è stato abrogato dall'art.4 comma 1 lettera i) della Legge Regionale 5 Gennaio 2011 n.1. Nell'eventuale redazione di PUA nella suddetta zona devono essere contemplati i relativi standard di cui all'art. 3 e 4 del DM n°1444/68;
- 31) Art.141 zona G8 "attrezzature e attività del terziario e del terziario avanzato - accoglienza- pubblici esercizi-impianti sportivi", nella suddetta zone vengono consentiti pubblici esercizi, devono essere contemplati i relativi standard di cui all'art. 5 del DM n°1444/68;
- 32) Art.142 delle NTA del PUC "funzioni specifiche-fasce di rispetto" viene riportato che il territorio comunale è interessato da vincoli di tipo diretto ed indiretto, quali: fasce di rispetto ferroviario, rispetto stradale, fasce di rispetto dai fiumi, torrenti e acque pubbliche, vincolo su bene di interesse culturale, ecc. Per le suddette fasce andranno rispettate integralmente i seguenti artt. delle NTA del PTCP: fasce di rispetto ferroviario, artt. 59-60-61, fasce di rispetto stradale, art.53, fasce di rispetto dei corsi d'acqua, art.21, vincolo su bene di interesse culturale, art.26, rete stradale e viabilità storica in generale, artt. 27 e 28;
- 33) Art.143 delle NTA del PUC "verde di filtro" per le fasce di rispetto stradale, ferroviario e cimiteriale rispettare come già riportato al punto 32) della presente determina. Per il trasferimento dei diritti edificatori nelle zone C2", da rispettare quanto già riportato al precedente punto 13) della presente determina;
- 34) Art.144 punto 3. delle NTA del PUC "fascia di rispetto cimiteriale" da rispettare quanto già riportato al precedente punto 25) della presente determina;
- 35) Art.149 delle NTA del PUC "fascia di rispetto dei beni culturali" da rispettare quanto già riportato al precedente punto 32) della presente determina;
- 36) Art.150 delle NTA del PUC "siti contaminati" per i suddetti siti andranno rispettato integralmente gli art.73 e 74 delle NTA del PTCP;
- 37) Art.154 delle NTA del PUC "sottotetti-stenditori", si precisa che i sottotetti ai fini abitativi, vanno detratti dal carico urbanistico assegnato, e quindi, partecipano al dimensionamento del PUC, da rispettare quanto già riportato al punto 1) della presente determina, inoltre, l'incremento volumetrico va ricondotto a quanto previsto dall'art.3 del DM n°1444/68, il quale prevede già la superficie per destinazioni non residenziali;
- 38) Art.155 delle NTA del PUC "complessi ricettivi esistenti", Fermo restando che qualora nelle suddette zone vengono consentite attività commerciali, devono essere contemplati i relativi standard di cui all'art.5 del DM n°1444/68;
- 39) Art.158 delle NTA del PUC "adeguamento alla normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica", da rispettare quanto già riportato al punto 5) della presente determina;
- 40) Art.159 delle NTA del PUC "standard urbanistici", vanno rispettati integralmente gli art.3 e 4 del DM n.1444/68,e da rispettare quanto già riportato ai precedenti punti 4) e 15) della presente determina;
- 41) Art.173 delle NTA del PUC "perequazione e tipologie di comparto", da rispettare quanto già riportato ai precedenti punti 11) e 13) della presente determina;

- 42)** Art.176 delle NTA del PUC “carenze standards” come già precisato ai punti 4) e15) della presente determina;
- 43)** Il PUC deve essere corredata dai piani di settore previsti dalle leggi e normative vigenti.
- 44)** La Regione Campania ha trasmesso una nota in data 05/06/2023 prot. n.PG/2023/0286106, avente per oggetto: “adempimenti in materia di governo del territorio per l’elaborazione dei PUC. Attività connesse al catasto soprassuoli. Legge 08/11/2021 n.155 di conversione del D.L. 08/09/2021 n. 120.....”, con la quale ha invitato i Comuni a prevedere nel Piano urbanistico comunale (PUC), quanto indicato dall’art.10 comma 2 della Legge 21/11/2000 n.353. Resta di esclusiva responsabilità del Consiglio Comunale tale adempimento.

Premesso, constatato e considerato quanto sopra, si rimette al dirigente la presente relazione istruttoria per le successive determinazioni.

**Il Funzionario Tecnico**  
arch. Carmine Pomponio

### Il Dirigente

**Vista:** la relazione istruttoria che condivide e fa propria.

**Richiamato che:**

- I dati forniti dal Comune di Maddaloni, promanando da una Pubblica Amministrazione sono assistiti da fede privilegiata in conformità a quanto prescritto nel Codice Civile all’art. 2700, dal quale consegue che quanto contenuto nell’atto pubblico è vero, salvo diversa dimostrazione da parte degli organi competenti.

Visto:

- la L. R. n. 16 del 22/12/2004;
- il “Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio” n.5 del 04/08/11;
- il PTR della Regione Campania approvato con L. R. n. 13/2008;
- il PTCP della Provincia di Caserta approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 26 del 26/04/2012;
- il PUC di Maddaloni adottato dalla Giunta Comunale, con deliberazione n.19 del 27/01/2022.

**Constatato che:**

- si prescinde dal parere contabile, atteso che il presente atto non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione Provinciale di Caserta;
- l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. L. n. 267/2000.

### In ragione di tutto quanto sopra premesso, considerato, ritenuto, visto e constatato

#### Determina

di dichiarare, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento n. 5 del 04/08/11, la coerenza del proposto PUC del Comune di Maddaloni adottato dalla Giunta Comunale, con deliberazione n.19 del 27/01/2022, alle strategie a scala sovracomunale individuate dalla amministrazione provinciale, anche in riferimento al proprio PTCP, con le espresse prescrizioni ed osservazioni riportate nel “Ritenuto” dal punto 1 al punto 44 della relazione istruttoria.

**La presente dichiarazione di coerenza, resa ai sensi dell’art. 3 del Regolamento n. 5/2011, è comunque subordinata agli obbligatori pareri favorevoli di tutti gli altri Enti ed Amministrazioni competenti in materia, purché non determinino modifiche sostanziali al PUC pervenuto, pena decadenza della dichiarazione di coerenza medesima.**

**Questa determina è resa salvo il diritto dei terzi, restando di esclusiva competenza e responsabilità del Comune di Maddaloni:**

- I. quanto asserito, dimostrato e riportato nella documentazione amministrativa e tecnica trasmessa;**
  - II. il rispetto delle procedure di cui al Regolamento n. 5 del 04/08/11;**
  - III. ogni adempimento consequenziale alla determina stessa.**
- 

Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi di quanto dispone l'art. 147 bis del D. L. n. 267/2000.

Si attesta che in ordine al presente provvedimento si esprime parere favorevole con specifico riferimento anche alla garanzia della tutela della privacy nella redazione degli atti e diffusione-pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti.

Ai sensi ed in conformità delle disposizioni in materia di pubblicazione sarà garantito il rispetto degli obblighi previsti dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

Dichiara che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90, non contempla la sussistenza diretta o indiretta di conflitti d'interesse propri dell'Istruttore Direttivo Tecnico e del Dirigente.

La presente Determinazione viene trasmessa alla Direzione Generale per la registrazione ed inclusione nella relativa raccolta. Inoltre, si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato da parte del Responsabile dell'AOL di questo Ente, all'Albo on-line della Provincia di Caserta, per 15 gg. consecutivi.

**Il Dirigente  
(PALMIERI GERARDO)  
con firma digitale**